

Catholic Church Pope, 1691-1700 (Innocentius XII)

EDITTO

Sopra la Musica.



GASPAR Miseratione Diuina Episcopus Sabinen. S. R. E. Card. Carpinea SS.D. N. Papa Vicarius Generalis. Romanae Curiae, eiusque Districtus Iudex Ordinarius, &c.



Ncorche da' Sacri Canonj, e diuerse Ordinationi Apostoliche, e particolarmente di quelle della sa. me. d'Alessandro VII. sotto il 23. di Aprile 1657. che incomincia *Pia sollicitudinis Studio* nel Bollario tom. 6. constitutione 36. E dall'Editto della Sacra Vnita, e particolarmente da quello emanato sotto li 30. Luglio 1667. & altri nostri Editto precisamente quello publicato d'Ordine espresso della Santità di Nostro Signore à 3. Settembre 1678. si prescriua il modo da tenersi nelle Musiche, che si fanno in tutte le Chiese di quest'alma Città di Roma, in ogni modo con sommo nostro dispiacere ci è stato riferito, che poco, & niente s'offerua di quanto è stato su questo altre volte come di sopra giustamente disposto.

che però volendo noi, come siamo tenuti per obligo del nostro Officio togliere simili inconuenienti, e rimettere il tutto nella primiera, e douuta offeruanza, per ordine speciale datoci sopra di questo da Nostro Signore habbiamo fatto il presente Editto, col quale rinouando primieramente quanto è stato sopra di ciò ordinato, & inherendo à detti ordini, e quelli confermando, di nouo commandiamo.

Primo, che à tenore di detto Breue d'Alessandro VII. & Editto come sopra emanati in niuna Chiesa, Basiliche, & anche Patriarchali, & in altra di qualsiua Collegio, Conuento, & Congregatione cost di Secolari, come di Regolari, di Confraternite, Archiconfraternite, Ospedali, Luoghi Pij, etiam di Laici di questa Città, mentre si celebrano li Quini Officij, & si tiene esposto il SS. Sacramento, si cantino motetti con altre parole di quelle, che sono registrate nel Breuiario, Messale Romano, nel Officio, e Messale de Proprio, ouero de Commun, facendo la Festa corrente, & Solennità del Santo; All'Epistola non si canti se non il Graduale, & Tratto, e dopo il Credo non altre parole, che quelle dell'Offertorio, & dopo il *Sanctus col Benedictus qui venit*, volendo possono cantare quelle parole, che pone la Chiesa nel Breuiario, e Messale in onore del SS. Sacramento, e cantato dall'Hinno di S. Tomaso d'Aquino.

Secondo, che le compositioni delle Musiche da cantarsi nelle Messe, Cantici, come anco delle Sinfonie siano puramente Ecclesiastiche, graui, e deuote.

Terzo, che nell'espositioni del Santissimo non sia lecito di cantare altre parole, che quelle stanno nel Messale, e Breuiario Romano in onore del Santissimo Sacramento.

Quarto, che volendosi cantare altre parole della Scrittura Sacra; & de' SS. PP. queste debbano esser seguite tutte insieme, conforme stanno registrate, e si leggono seguitamente conforme stanno ne' loro Testi originali, e non altrimenti prese da diuersi luoghi di detta Scrittura, & de' SS. PP. e poi vnite, & accoppiate assieme, e nè meno di SS. PP. vniti assieme, mà di vn solo per volta, à qual'effetto; affinche le cose caminino come da Noi si ordinano, non potranno dette parole accennate in questo capo esser mai cantate in detti luoghi senza hauerne prima la speciale approuatione in scriptis della Sacra Congregatione de'Riti.

Quinto, che in tempo di Passione si canti senz' Organo, conforme la Rubrica, e la Chiesa prescriue.

Sesto, che fra il termine di dieci giorni dalla publicatione del presente Editto da' Superiori, e da altri, a' quali appartiene si mettino ne' Cori tanto stabili quanto amouibili le Gelosie, & Crate strette di tale altezza, che non si vedono li Cantori, & Musici, sotto pena della priuatione dell'officio, & altre pecuniarie, & corporali contro li trasgressori à nostro arbitrio.

Settimo, che non si facciano più Cori amouibili per cantare sopra le porte maggiori, & altri luoghi, che stiano à fronte l'Altar Maggiore, & altro Altare, doue stà il Santissimo, & doue si canterà la Messa solenne di quel Santo, & festa, che si celebrerà in detta Chiesa; mà sempre debbano collocarsi alli lati, & altro luogo di detta Chiesa, che non stiano à fronte di detti Altari, affinche li fedeli, che si trattengono lù per vdiere le musiche non stiano con poca riueranza verso il Santissimo, & detto Altare doue si canta la Messa, saluo la prouisione da pigliarsi da noi per quelli Cori fissi, che presentemente sono in dette Chiese.

Ottauo, Che ciascuno Maestro di Cappella, & ogn'altro, che regularà la Musica, & farà la battuta, contrauenendo alle cose sudette incorra nella pena della priuatione dell'officio, & esercizio, e resti in perpetuo inhabile ad esercitarlo, & à far Musiche Ecclesiastiche in auuenire, & oltre di ciò incorra nella pena di scudi 100. da applicarsi a' luoghi Pij per le tre parti, e per la quarta parte à beneficio del denunciante, che farà tenuto sempre secreto, & altre pene ad arbitrio Nostro, anche Corporali, & in oltre della priuatione de' frutti di vn mese, a' Canonici delle Chiese, e Basiliche, e della suspensione respettiuamente de' loro officij permettendo detta contrauentione.

Nono, Che niun Maestro di Cappella, & persona particolare per l'auuenire sotto le pene come di sopra posà far Musiche nelle Chiese, ed Oratorij come di sopra, se prima, non haurà giurato nelle Nostre mani, & di Monsignor Vicegerente d'offeruare tutte le cose contenute nel presente Editto da registrarli detto giuramento nella Segretaria dell'infra scritto Segretario del nostro Tribunale gratis, ad effetto, che se contrauerà à quanto in esso si contiene, & alcuna cosa delle prescritte sia da noi punito, come spergiuro, in conformità della constitutione sudetta anco mediante le pene corporali, & esser priuato dell'esercizio del loro officio in perpetuo.

Et acciò le cose predette venghano à notizia di tutti, vogliamo, che il presente Editto impresso, & affisso ne' luoghi soliti astringa ciascheduno, come se personalmente fosse stato intimato. Datum Romae &c. Ex aedibus nostris hac die prima Augusti 1698.

G. Card. Vicarius.

Alessandro Abbate Bonauenturi Segretario.